

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FOSCHI, PACINI, BUZZI, GIUST, BOGGIO, BEORCHIA e SCARDACCIONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1978

Modifiche al primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, già modificato dall'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 498

ONOREVOLI SENATORI. — L'allarmante situazione delle frodi enologiche, che investe ormai l'intero Paese, mette quotidianamente in grave pericolo l'economia agricola nazionale e la salute dei consumatori e vanifica ogni sforzo compiuto dagli operatori onesti per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione vinicola, mirante alla conquista di nuovi mercati internazionali, facendo leva soprattutto sulla qualità.

Al riguardo si osserva preliminarmente che le finalità innovatrici del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, che in passato aveva contribuito notevolmente al rilancio della lotta alle sofisticazioni mediante la tempestiva adozione, ai sensi dell'articolo 106, di provvedimenti amministrativi di chiusura di stabilimenti, esercizi e depositi o di revoca o sospensione delle relative licenze od autorizzazioni, sono

state di fatto annullate dalle nuove disposizioni sulla liberalizzazione del commercio, introdotte con la legge 11 giugno 1971, n. 426. Quest'ultima, tra l'altro, mette in discussione il principio secondo cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto:

ha dato origine ad un diverso trattamento tra i commercianti all'ingrosso, soggetti soltanto all'iscrizione nell'apposito registro presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e quelli al minuto, soggetti anche ad autorizzazione amministrativa da parte del sindaco, con possibilità di sospensione o di revoca nei casi previsti dal citato articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965;

all'articolo 7, numero 2), è riportata una elencazione tassativa di reati, compresi quelli previsti dagli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, mentre sono esclusi reati più

gravi quali quelli previsti dagli articoli 356 (frode nelle pubbliche forniture), 416 (associazione per delinquere), 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio) e 648 (ricettazione) dello stesso codice.

Ciò premesso è da considerare che:

L'adozione immediata del provvedimento amministrativo nei confronti dei denunciati, specie nei casi di sofisticazione organizzata, ha lo scopo di impedire che, nelle more dell'istruttoria giudiziaria — che sovente si protrae per anni — e della celebrazione del relativo procedimento nei vari gradi, si persista impunemente nell'attività criminosa, mettendo anche in pericolo la salute pubblica;

il principio del tempestivo provvedimento amministrativo, indipendentemente dalla successiva sanzione penale, non è nuovo nella nostra legislazione; vedasi, ad esempio, il ritiro della patente di guida in occasione di incidenti stradali gravi; chiusura di esercizi in cui vengono spacciate sostanze stupefacenti, eccetera;

i presidenti delle commissioni provinciali incaricati della tenuta del registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ritengono non equiparabile la citata iscrizione alle autorizzazioni amministrative (opinione peraltro non priva di fondamento), che costituiscono il presupposto indispensabile per la adozione delle misure di revoca o di sospensione previste dall'articolo 106, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e per l'applicazione delle stesse pene accessorie previste dagli articoli 30, 35 e 140 del codice penale e 301 del codice di procedura penale;

i prefetti sono di norma contrari a disporre in tutti i casi la chiusura fino a sei mesi degli stabilimenti, esercizi o depositi, essendo prevista soltanto per le infrazioni di minore gravità, secondo l'articolo 106, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, in

relazione al carattere specifico delle sanzioni;

la sottoposizione alle misure di sorveglianza di pubblica sicurezza che l'articolo 7, numero 3), della legge n. 426 del 1971 prevede come causa ostativa all'iscrizione nel suddetto registro, istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, risulta praticamente di nessun rilievo perchè raramente i questori si avvalgono dei poteri loro conferiti dagli articoli 1 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nei confronti di abituali sofisticatori di vino e di commercianti di zucchero e di sostanze zuccherine, intesi come soggetti notoriamente dediti a traffici illeciti diversi dai comuni reati contro il patrimonio, sfruttamento della prostituzione, commercio o traffico di droga, traffico di armi, eccetera;

le misure amministrative, per la loro immediata adozione ed esecutorietà, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, rappresentano un mezzo di prevenzione assai più efficace delle stesse sanzioni penali, soprattutto se queste ultime sono soltanto di carattere pecuniario.

Per le suesposte considerazioni si è predisposto l'unito disegno di legge, formato di un articolo unico col quale, oltre che per le infrazioni alla legge n. 162 del 1965, anche per i delitti previsti dagli articoli 356, 416, 439, 440, 441, 442, 444, 452, 513, 515, 516, 517 e 648 del codice penale, tutti a tutela della salute pubblica, si prevede la revoca e la sospensione delle licenze e delle autorizzazioni, nonchè delle iscrizioni presso il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto.

Nella certezza di interpretare le rivendicazioni e le legittime aspirazioni dei viticoltori che da tempo chiedono più efficaci disposizioni ed energici interventi dei pubblici poteri per una lotta più a fondo contro il gravissimo fenomeno delle sofisticazioni, che continua ad insidiare quotidianamente il loro reddito di lavoro e la salute dei consumatori, i firmatari del presente disegno di legge auspicano la sua sollecita discussione ed approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato con l'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni alla presente legge che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500 mila, ovvero una pena pecuniaria proporzionale, e per i delitti previsti agli articoli 356, 416, 439, 440, 441, 442, 444, 452, 513, 515, 516, 517 e 648 del codice penale, le autorizzazioni, le licenze e le iscrizioni nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto, istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, sono revocate o sospese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, su proposta dell'organo di vigilanza inquirente, dalle autorità che hanno rilasciato le licenze e le autorizzazioni o che hanno disposto le iscrizioni nel registro degli esercenti il commercio ».